



# STATUTO

## DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

### Art. 1) – Denominazione

E' costituito il Consorzio denominato: “SCUOLE PER L’INNOVAZIONE”

### Art. 2) – Sede

La sede del Consorzio è in Bari presso l’Istituto Tecnico Commerciale Linguistico “Marco Polo” .

Il Consorzio potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all’estero .

### Art. 3) – Oggetto

Il Consorzio, con esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, ha per oggetto le seguenti finalità:

1. Organizzare in rete attività di formazione, ricerca, consulenza e forniture di strutture e servizi per le scuole e gli enti aderenti per tutte le materie e gli ambiti individuati dall’assemblea consortile;
2. Fornire assistenza per l’ottenimento delle Certificazioni di qualità individuate come utili dall’assemblea;
3. Organizzare convegni, ricerche, progetti, seminari ed eventi che l’assemblea ritenga utili ai fini statutari e programmatici;
4. Promuovere l’uso delle innovazioni tecnologiche per la creazione di ambienti formativi adeguati alle esigenze dei tempi e degli studenti;
5. Promuovere l’innovazione didattica e metodologica nell’ambito di un approccio laboratoriale che favorisca le competenze progettuali e costruttive delle personalità e del sapere;
6. Sviluppare la qualità dei servizi e degli ambienti per favorire l’efficienza e l’efficacia delle azioni didattiche, amministrative, organizzative e promuovere un contesto ambientale affidabile, piacevole, funzionale, motivante;
7. Assumere per particolari obiettivi la responsabilità delle relazioni esterne con gli enti locali e nazionali, con il mercato del lavoro, con le rappresentanze sociali allo scopo di accrescere la forza contrattuale, di semplificare i rapporti, di determinare percorsi virtuosi di progettazione e gestione.
8. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale, Il Consorzio potrà compiere, direttamente o tramite terzi, qualsiasi operazione finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento dell’oggetto sociale, nonché stipulare accordi di collaborazione con società e/o organismi di qualsiasi natura.
9. Il consorzio per l’attuazione delle attività programmate si avvale prioritariamente di reti di scuole consorziate, di cui una funge da capofila per la gestione amministrativa e contabile ai sensi del D.M. 1° febbraio 2001 n.44.
10. Le reti sono costituite con convenzioni deliberate dai consigli di Istituto delle scuole aderenti. Il Consorzio si avvarrà per la sua attività anche delle risorse finanziarie previste nella legislazione nazionale, regionale, comunitaria, e sarà tenuto a fornire, su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni competenti, ogni informazione relativa alle attività di cui al presente articolo.

### Art. 4) - Durata

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

## FONDO CONSORTILE – SOCI

### Art. 5) – Fondo Consortile

1. Il Fondo Consortile è costituito dall'ammontare delle quote versate dagli Istituti, Enti, Associazione consorziati e da ogni altro contributo o liberalità che pervenisse al consorzio per il raggiungimento dei propri scopi.

2. L'ammontare della quota da versare per la costituzione del Fondo Consortile è stabilita in Euro 300 (trecento).

#### **Art. 6) – Soci**

1. Possono essere soci le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici e privati, le associazioni operanti nel territorio di Puglia interessati al programma, ai sensi dell'art. 7, comma 10 del D.P.R. 275/99 e dell'art. 31 del D.M. n. 44/2001

2. Sono considerati soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo in formale rappresentanza delle scuole aderenti e di eventuali enti e coloro che, con gli stessi formali mandati, presenteranno domanda di ammissione al Consorzio entro il 31 marzo 2010.

#### **Art. 7) - Ammissione Nuovi Soci**

1. Le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici e privati, le associazioni che intendono entrare a far parte del Consorzio dovranno inoltrare specifica istanza all'assemblea;

2. La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale e dovrà attestare la conoscenza delle norme statutarie, nonché quelle del Regolamento e l'accettazione in ogni clausola in essi contenute.

3. Nella delibera di ammissione l'assemblea dispone l'iscrizione del nuovo socio.

4. L'assemblea, nella delibera prevista dal terzo comma, determina anche i contributi, comunque denominati, che il socio è tenuto a corrispondere, a norma di Regolamento, dal momento della iscrizione nel registro degli associati.

#### **Art. 8) - Obblighi dei consorziati**

I consorziati si obbligano:

1. a non compiere atti in contrasto con le finalità perseguite dal Consorzio;
2. a perseguire politiche di gestione che siano in linea con gli obiettivi consortili;
3. a versare nei modi e nei tempi stabiliti i contributi richiesti dal Consorzio.
4. a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze scientifiche e tecniche, le capacità professionali e i mezzi per il miglior coordinamento delle attività consortili e più in generale per il conseguimento delle finalità del Consorzio, a condizioni da convenirsi secondo le esigenze, a osservare le norme del presente Statuto, le deliberazioni consortili e gli eventuali regolamenti che dovessero essere adottati dal Consorzio.

#### **Art. 9) - Recesso**

1. Il socio ha diritto di recedere dal Consorzio.

2. La comunicazione di recesso è inoltrata al Presidente del Consorzio che sottopone la domanda all'assemblea per deliberare le modalità del recesso.

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 10) - Assemblea Consortile**

Costituiscono l'Assemblea:

1. I Dirigenti Scolastici rappresentanti legali delle scuole italiane che hanno aderito o aderiranno al Protocollo d'Intesa e al presente Statuto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione e con l'assolvimento degli obblighi consortili;
2. Un rappresentante di ogni pubblica amministrazione, ente o associazione, costituita con atto pubblico, che aderisca al Consorzio, in regola con il versamento della quota annuale di adesione e con l'assolvimento degli obblighi consortili.
3. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, impegnano tutti i consorziati per le materie di competenza consortili. Ove all'ordine del giorno vi sia lo scioglimento del Consorzio il quorum costitutivo è stabilito nei due terzi dei consorziati.
4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; essa può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso, inviato ai soci con mail o fax e annuncio sul sito web, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo urgenza, contenente il giorno,

- l'ora ed il luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.
6. Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione previste dal comma precedente l'Assemblea è comunque regolarmente costituita quando sono presenti tutti i consorziati e il Consiglio Direttivo (o il Consiglio di Presidenza, se sussista solo quest'ultimo).
  7. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio e sugli altri argomenti ad essa affidati.
  8. Il Presidente, inoltre, provvede alla convocazione dell'assemblea ordinaria, anche quando ne sia fatta richiesta motivata da due terzi dei soci e sia indicato l'ordine del giorno.
  9. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide e vincolanti per tutti se adottate:
    - con la maggioranza assoluta dei consorziati, se trattasi di assemblea straordinaria, salvo che si tratti di delibera concernente lo scioglimento del Consorzio, nel qual caso essa deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei consorziati;
    - con la maggioranza dei consorziati presenti, in caso di assemblea ordinaria.Sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie ad ogni consorziato spetta un voto.
  10. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, o quando il Consiglio di presidenza lo ritiene opportuno.
  11. L'Assemblea elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, che costituiscono il Consiglio di Presidenza e un collegio dei Revisori composto da due membri.
  12. Ove ne ravvisi la necessità l'assemblea può eleggere un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di componenti, da 5 a 11, che comprende come membri di diritto i componenti il Consiglio di Presidenza.
  13. L'Assemblea approva il Bilancio d'esercizio, che coincide con l'anno scolastico e il conto consuntivo.
  14. Modalità di intervento:
    - a) Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare e constatare il diritto di intervento all'Assemblea.
    - b) Le assemblee sono presiedute dal Presidente; nel caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. Ove anche quest'ultimo sia assente od impedito, l'Assemblea elegge un Presidente.
    - c) Il Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante nominato dalla stessa Assemblea ed eventualmente da due scrutatori nominati allo stesso modo.
    - d) Alle votazioni si procede per alzata di mano salvo che taluno dei soci presenti chieda l'appello nominale.
    - e) Le deliberazioni dell'Assemblea constano da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art.11) - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni.
3. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
4. Almeno un terzo dei consiglieri deve essere scelto tra i soci fondatori.
5. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.
6. Convocazione del Consiglio Direttivo:
  - a) il Presidente, o in caso di sua assenza il Vice Presidente, convoca il Consiglio Direttivo nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o, comunque, quando ne sia fatta richiesta da altro Consigliere, o dal Collegio dei Revisori.
  - b) La convocazione è comunicata almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione, con mail o con fax, salvo urgenza.
7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; nel caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente;
8. Il Consiglio Direttivo regolarmente convocato è costituito con la presenza della maggioranza dei

componenti in carica.

9. Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si intende validamente costituito se sono presenti tutti i membri del Consiglio.
10. Il Consiglio Direttivo regolarmente convocato delibera a maggioranza dei presenti.
11. Il Consiglio Direttivo nomina, di volta in volta, il segretario della riunione.
12. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
13. Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere verbalizzate e sottoscritte dal presidente e dal segretario.

#### **art. 12) - Presidente – Vice Presidente**

1. L'assemblea con propria delibera designa il Presidente e il Vice Presidente.
2. Al Presidente è attribuito il potere di:
  - a) rappresentanza legale del Consorzio di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o di fronte a terzi;
  - b) attuazione dei programmi e di quanto non sia demandato ad altri organi dal presente Statuto;
  - c) convocare e presiedere l'Assemblea;
  - d) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
  - e) adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari per il funzionamento del Consorzio, salvo successivamente sottoporre atti e documenti a ratifica;
  - f) dare esecuzione alle deliberazioni, compiendo atti, anche di straordinaria amministrazione, deliberati dal Consiglio o dall'Assemblea;
  - g) nominare, in relazione alle esigenze, commissioni di lavoro determinandone i poteri, e la durata dell'incarico;
  - h) nominare esperti, tecnici, professionisti con funzioni consultive e di studio;
  - i) affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi.
3. Al Vice Presidente è attribuito il potere di :
  - a) sostituire il Presidente nei casi previsti dalla legge vigente e dalle norme previste dal presente Statuto;
  - b) presiedere le Commissioni di Lavoro.

#### **13) - Tesoriere**

1. Il Tesoriere sarà scelto tra i dirigenti scolastici delle istituzioni aderenti al Consorzio;
2. E' nominato dall'Assemblea e dura in carica sino a revoca;
3. E' autorizzato ad aprire conti in banca, gestirli e chiuderli a seguito di delibera; in caso di assenza o impedimento del Tesoriere le sue funzioni sono eseguite dal Presidente.
4. Il tesoriere gestisce i fondi consortili secondo le indicazioni dell'assemblea e del presidente tramite convenzione tra il consorzio e l'istituzione scolastica di cui il tesoriere è legale rappresentante.

#### **Art. 14) - Rappresentanza**

1. La firma e la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.
2. L'esercizio della rappresentanza da parte del Vice Presidente vale, nei confronti dei terzi, quale certificazione dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Art. 15) - Collegio dei Revisori**

1. Il Consorzio è controllato da un Collegio dei Revisori composto da due membri effettivi.
2. I Revisori durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
3. L'Assemblea procede alla nomina e designa il Presidente del collegio.

#### **Art. 16) - Consiglio di Presidenza**

Il Consiglio di Presidenza è costituito ai sensi dell'art. 11 punto 12 dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Tesoriere ed ha il compito di attuare le delibere dell'assemblea promuovendo e coordinando le iniziative delle scuole consorziate.

#### **Art. 17) - Bilancio**

1. Il Consiglio Direttivo o in mancanza il Consiglio di Presidenza provvede alla redazione del bilancio di esercizio formulato in armonia con il D.M. n.44/2001.

2. L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati ma deve essere destinato a reinvestimento per le attività statutarie.

#### **Art. 18) - Esercizi sociali**

Gli esercizi sociali vanno dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 agosto 2010;

#### **Art. 19) - Scioglimento e liquidazione**

In caso di delibera di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea Straordinaria dei consorziati stabilirà le norme per la liquidazione, nominerà il liquidatore o i liquidatori, ne determinerà i poteri.

#### **Art. 20) - Clausola Arbitrale**

1. Qualunque controversia o divergenza, di qualsiasi tipo e natura, che sorga tra le parti sulla interpretazione del presente Statuto, ed avente per oggetto diritti disponibili, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale.

2. Il Collegio si compone di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bari.

3. Il Collegio funzionerà con i poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri. L'arbitrato è rituale ed è disciplinato dagli art. 806 e seguenti C.P.C.;

4. La sede dell'arbitrato è Bari. Il Collegio Arbitrale, entro 30 giorni dalla sua accettazione di nomina, convoca le parti avanti a sé e stabilisce le regole di procedura dell'arbitrato.

5. Il Collegio Arbitrale decide secondo diritto, senza particolari formalità di procedura, sentite le parti in contraddittorio, sulla soccombenza e sulle spese dell'arbitrato.